

## IN BREVE

1. Decreto "Sostegni-ter": prorogati i versamenti di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"
2. Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
3. Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
4. Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
5. Credito d'imposta per IMU del comparto turismo
6. Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
7. Istanza entro il 30 aprile per "salvare " le rateazioni pre-Covid decadute
8. Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
9. Cessione di ramo d'azienda formato da marchi, autorizzazioni immissione in commercio e magazzino
10. Fino al 31 maggio 2022 procedure semplificate per l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore
11. Con l'avvio del Registro Unico nuove regole per i bilanci degli Ets

## APPROFONDIMENTI

- A. Decreto Sostegni-ter: i nuovi aiuti per fronteggiare l'emergenza Covid
- B. Decreto "Ucraina": incentivi alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas

## IN BREVE

### 1. Decreto "Sostegni-ter": prorogati i versamenti di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"

*D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25*

È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 - S.O. n. 13 - del 28 marzo 2022, il Decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Durante l'*iter* parlamentare sono state introdotte diverse nuove disposizioni, tra cui si segnala un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

In particolare:

- le **rate in scadenza nel 2020**, potranno essere versate **entro il 30 aprile 2022**;
- le **rate in scadenza nel 2021**, potranno essere versate **entro il 31 luglio 2022**;
- le **rate in scadenza nel 2022**, potranno essere versate **entro il 30 novembre 2022**;

Anche a tali termini **si applica il periodo di "tolleranza" di 5 giorni**.

*Vedi l'Approfondimento*

### 2. Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%

*D.L. 1 marzo 2022, n. 17, art. 29*

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2022 (c.d. "Decreto energia"), che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, sono stati anche **riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**.

In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni **posseduti alla data del 1° gennaio 2022**.

La rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, dovrà avvenire tramite una **perizia giurata di stima** e il **versamento dell'imposta sostitutiva** (nella misura del 14%), effettuati **entro il termine del 15 giugno 2022**.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva potrà essere **rateizzato** (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.

### 3. Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

*D.L. 21 marzo 2022, n. 21*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto "Ucraina" (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, l'introduzione di crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici

In particolare, il decreto prevede:

- a. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica **di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. "imprese energivore");
- b. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. "imprese gasivore").

Per le **imprese energivore e gasivore** escluse dai precedenti crediti d'imposta, l'art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:

- il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato **nella misura del 25%**;
- il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato **nella misura del 20%**.

*(Vedi l'Approfondimento)*

#### **4. Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1° aprile 2022, n. 103772; Comunicato Stampa 1° aprile 2022*

Prorogati **a lunedì 11 aprile 2022** gli adempimenti fiscali **in scadenza il 30 e 31 marzo** scorso che i contribuenti non hanno potuto rispettare a causa dei malfunzionamenti dei sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate registrati in tali giornate per un blackout del servizio elettrico.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

L'irregolare funzionamento dell'attività degli Uffici e dei collegamenti telematici e telefonici, nelle giornate del 30 e del 31 marzo, è stato accertato in via definitiva dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 103772/2022 del 1° aprile, riconoscendo **dieci giorni in più per gli adempimenti le formalità in scadenza**.

Con un Comunicato stampa, pubblicato in pari data, l'Agenzia ha inoltre disposto la **rimessione in termini per le comunicazioni di opzioni (cessioni e sconti) dei bonus edilizi inviate fino al 5 aprile 2022**.

## **5. Credito d'imposta per IMU del comparto turismo**

*D.L. 21 marzo 2022, n. 21, art. 22*

L'art. 22 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina", prevede che sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al **50% dell'importo versato, a titolo di 2<sup>a</sup> rata dell'anno 2021 dell'IMU**, per gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che **i relativi proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019**.

Il credito di imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e di cui all'art. 34 legge n. 388/2000;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Un provvedimento dell'Agenzia Entrate definirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto di una autodichiarazione da rilasciare, da parte dei potenziali beneficiari, per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti».

## **6. Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017**

**L'anno 2022 è l'ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.**

Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio d'impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.

È stato però previsto un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d'imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In particolare:

- gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%;

- per quelli prodotti dall'esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
- per quelli prodotti dall'esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.

**Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022.** Seppur in merito la giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell'anno.

### 7. Istanza entro il 30 aprile per "salvare" le rateazioni pre-Covid decadute

*D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 2-ter*

Una norma introdotta nel decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 228/2021) in sede di conversione in legge, riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto senza dover versare in anticipo le rate scadute.

Per gli interessati sarà necessario inviare la richiesta di riammissione **entro il 30 aprile 2022**.

Nel caso di accoglimento di richieste di dilazione, la decadenza avverrà nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.

Andrà inoltre dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro.

### 8. Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro

*D.L. 21 marzo 2022, n. 21, art. 2*

L'art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina", prevede che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, Tuir.

### 9. Cessione di ramo d'azienda formato da marchi, autorizzazioni immissione in commercio e magazzino

*Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 marzo 2022, n. 151*

Con la Risposta n. 151 del 23 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "la cessione - da parte di Beta Italia in favore di Alfa - di alcuni *asset* significativi per l'esercizio di impresa, quali, nello specifico:

- i marchi del prodotto farmaceutico a base di ...,
- l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico Gamma,
- il dossier relativo al prodotto e
- il magazzino residuo in capo al Cedente alla data di perfezionamento della cessione

rappresenta una cessione di ramo di azienda, poiché di per sé rappresenta un **insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa, autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività** da parte del cessionario sia pure mediante una successiva integrazione da parte del cessionario.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi l'eventuale plusvalenza realizzata da Beta:

- concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
- non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per ragioni di coerenza sistematica, considerando l'unitarietà della nozione di azienda ai fini fiscali, le medesime conclusioni valgono anche ai fini del trattamento IVA dell'operazione."

### **10. Fino al 31 maggio 2022 procedure semplificate per l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore**

L'art. 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha **prorogato fino al 31 maggio 2022 la scadenza per l'adeguamento degli statuti alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore**, con facoltà di ricorrere al procedimento semplificato (cioè facendo ricorso alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria).

Le associazioni, che nella fase di adeguamento vorranno apportare anche altre modifiche al proprio statuto o vorranno modificare la natura giuridica (ad es. trasformarsi da Odv ad Aps), dovranno convocare un'assemblea straordinaria, che si potrà svolgere, quindi, anche dopo il 31 maggio 2022.

Sono tenute all'adeguamento dello statuto le seguenti associazioni (costituite prima del 3 agosto 2017):

- le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato;
- le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale;
- le associazioni che sono articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale già iscritte nel Registro Nazionale;
- le ONLUS iscritte all'Anagrafe regionale delle Onlus.

L'adeguamento dello statuto è necessario per acquisire l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il RUNTS, infatti, è divenuto operativo dal 23 novembre 2021. La trasmigrazione delle Odv e delle Aps iscritte nei rispettivi Registri è terminata il 21 febbraio 2022. Entro il 20 agosto stesso anno devono essere poi effettuate dal RUNTS le operazioni di controllo su tutti gli enti trasmigrati.

### **11. Con l'avvio del Registro Unico nuove regole per i bilanci degli Ets**

Con l'avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativo dal 23 novembre 2021, sono scattati per gli Enti del Terzo Settore (Ets) anche i nuovi adempimenti in tema di bilancio e deposito dei relativi documenti. Il bilancio e gli allegati vanno depositati al RUNTS **entro il 30 giugno** di ogni anno.

Sul fronte del bilancio, a partire dall'esercizio 2021, le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) **sono tenute a redigere il documento contabile secondo le regole previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore (Cts) e dai modelli adottati con il D.M. 5 marzo 2020.**

Con il bilancio d'esercizio 2021 esordiscono:

- da un lato i nuovi modelli adottati dal Ministero del Lavoro (D.M. 5 marzo 2020);

- e dall'altro i criteri di rendicontazione fissati dall'Oic con il principio contabile 35 del 3 febbraio 2022, dedicato proprio agli Ets.

Questo adempimento riguarderà le Odv e le Aps che hanno iniziato il processo di trasmigrazione. Tali enti saranno tenuti, per l'esercizio 2021, a predisporre il bilancio secondo la nuova modulistica del richiamato D.M. Un discorso a sé stante va effettuato per le Onlus, che sono tenute anche esse, in quanto Ets, a redigere il bilancio di esercizio secondo le modalità previste dal Cts, ma tenendo però conto delle peculiarità della disciplina di settore. In questo caso, dobbiamo segnalare, che fino all'operatività dell'anagrafe gestita dall'agenzia delle Entrate, tali enti non saranno tenuti a depositare i bilanci nel RUNTS.

Anche gli enti che hanno avviato la procedura di iscrizione al RUNTS dal 24 novembre 2021 sono tenuti a predisporre il bilancio di esercizio seguendo i nuovi schemi.

Avvisiamo che, **laddove la qualifica di Ets fosse adottata nell'ultimo trimestre del 2021, l'ente sarà esentato dall'adozione della nuova modulistica** (si veda al riguardo la nota del Ministero del Lavoro del 16 aprile 2021, n. 5176).



**APPROFONDIMENTI**

**A. DECRETO SOSTEGNI-TER: I NUOVI AIUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID**

È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 - S.O. n. 13 - del 28 marzo 2022, il Decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Durante l'*iter* parlamentare alcune disposizioni fiscali sono state modificate, altre sono state aggiunte. Tra le principali novità introdotte da Camera e Senato, si segnalano le seguenti.

**"Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"** – Disposto un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:

- o le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- o le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- o le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.

Anche a tali termini si applica il periodo di "tolleranza" di 5 giorni.

**Attività chiuse** - Viene posticipato di un mese, e quindi al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d'impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal "Decreto Natale" dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021. Si tratta, in particolare, delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta.

**Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni** - In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni, si prevede che i soggetti che esercitano la facoltà prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), possano eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note al bilancio dev'essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

**Ammortamenti** – Prevista una nuova sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020, con la possibilità di sospensione gli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31 dicembre 2022.

**Tax credit locazioni** – Viene esteso alle imprese con codice ATECO 93.11.20 - "Gestione di piscine" del credito d'imposta locazioni, di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

**Turismo** - Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore del fondo di cui all'art. 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:



- settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019;
- alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.

**Impatriati** - Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

**Bonus terme** - I buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis del Decreto "Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30 giugno 2022.

**Bonus edilizi** - Viene abrogato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (Decreto "anti-frodi"), contenente misure finalizzate a contrastare le frodi in materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui disposizioni confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. n. 13/2022. Inoltre:

- in materia edilizia, è stata introdotta una norma secondo la quale, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità. La misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
- viene prorogato dal 7 aprile al 29 aprile 2022 il termine per le comunicazioni relative all'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020.

**Dichiarazione precompilata** - Slitta dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il termine di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.

## **B. DECRETO UCRAINA: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto "Ucraina" (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, l'introduzione di crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici

In particolare, il decreto prevede che:

1. alle imprese dotate di contatori di energia elettrica **di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. "imprese energivore"), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
2. alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. "imprese gasivore"), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I due crediti d'imposta:

- **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione** nel modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34 legge n. 388/2000;
- **non concorrono alla formazione del reddito** d'impresa e della base imponibile Irap;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **sono cedibili**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari;

- sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Per le **imprese energivore e gasivore** escluse dai precedenti crediti d'imposta, l'art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:

- a. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato **nella misura del 25%**;
- b. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato **nella misura del 20%**.

Anche in questo caso è prevista la cessione del credito, solo per intero.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati. Cordiali saluti.